

ALLEGATO "C" AL NUMERO 36748 DI RACCOLTA

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Pont Saint Martin una Società di Mutuo Soccorso con denominazione:

"SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI PONT SAINT MARTIN ETS";
siglabile "SOMS PSM ETS"

L'utilizzo dell'acronimo ETS ("ente del terzo settore") è subordinato alla condizione dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117.

La Società acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886 numero 3818 e del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 - Sede e durata

La "SOMS PSM ETS" ha sede legale a Pont Saint Martin in via Chanoux numero 133.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società.

La sua durata è illimitata.

La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di mutuo soccorso stessa.

La "SOMS PSM ETS" può partecipare ad organismi consortili o altra Società di Mutuo Soccorso ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei soci, l'esplicazione di determinati servizi.

TITOLO II - SCOPO E OGGETTO

Articolo 3 - Scopo e oggetto

La "SOMS PSM ETS" persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è retta esclusivamente dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro. La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.

La società ha lo scopo di erogare ai suoi associati assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La Società si propone, in coerenza con quanto previsto dalla legge numero 3818/1886 (e successive modifiche) e dal decreto legislativo numero 117/2017 di:

a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini;

b) erogare prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché partecipando alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge;

c) erogare agli associati assistenze economiche in caso di infortunio, invalidità e malattia;

d) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari;

e) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;

f) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari;

g) svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal decreto legislativo numero 117/2017 e i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente, ivi compresa la possibilità di svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore degli associati.

In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, sarà possibile:

- stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o Enti del terzo settore sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

- aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed Enti pubblici e privati, come in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla legge numero 3818/1886 (e successive modifiche) e dal decreto legislativo numero 117/2017;

- effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, utili al conseguimento degli scopi societari purché siano strumentali rispetto alle attività di cui all'oggetto sociale. I rapporti mutualistici con i soci e i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'articolo 3 della legge numero 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinati da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o da apposito regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di

erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi.

TITOLO III - SOCI

Articolo 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche di maggiore età che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci possono essere: soci ordinari e sostenitori.

Articolo 5 - Soci ordinari

Sono soci ordinari della Società le persone fisiche o giuridiche che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge numero 3818/1886 e successive modifiche ed integrazioni.

Le persone giuridiche che possono divenire soci ordinari sono altre società di mutuo soccorso e i fondi sanitari.

L'ammissione a socio ordinario è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti o deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di diniego all'ammissione da comunicarsi con lettera raccomandata, l'aspirante socio può chiedere entro i successivi sessanta giorni che si pronunci su di esso in modo inappellabile l'assemblea alla prima occasione utile.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati né delle somme a qualunque titolo versate.

Articolo 6 - Soci sostenitori

Sono soci sostenitori della Società le persone fisiche e giuridiche, nonché Enti pubblici e privati, a prescindere dall'eventuale rapporto di socio ordinario, che intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma.

I soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto.

Possono essere nominati soci onorari, nei limiti di legge, le persone fisiche e giuridiche che attraverso la loro azione hanno favorito in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Società; essi sono nominati in sede di assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - Obblighi dei Soci

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della Società;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione ed eventuali contributi sociali e premi, determinati dal regolamento od in mancanza dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 - Recesso

Il socio può recedere dalla Società.

Egli deve farne richiesta entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno indirizzandola mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

In caso di diniego, da comunicare al socio con lettera raccomandata entro sessanta giorni, il socio può chiedere nei successivi sessanta giorni che su di esso si pronunci in modo inappellabile l'Assemblea alla prima occasione utile.

Articolo 9 - Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del socio dello Statuto e dei Regolamenti interni;
- b) morosità del socio nel pagamento delle quote associative, contributi, premi e simili;
- c) comportamenti del socio dannosi in genere per la Società e il suo funzionamento.

La delibera di esclusione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro i successivi sessanta giorni il socio potrà richiedere che sull'esclusione si pronunci con parere vincolante l'assemblea alla prima occasione utile.

L'esclusione ha effetto immediato dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci fatto salvo l'annullamento della delibera con effetto retroattivo a seguito

del diverso parere dell'assemblea.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Articolo 10 - Organi della Società

Gli Organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, qualora l'assemblea ritenga opportuno nominarlo o qualora ricorrano i presupposti di legge per la nomina.

Articolo 11 - Assemblea generale dei soci

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona designata dall'assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe.

Spetta all'assemblea ordinaria dei soci:

- a) approvare il rendiconto annuale;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- c) approvare i Regolamenti interni;
- d) nominare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del decreto legislativo numero 117/2017;
- e) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno novanta giorni prima dell'Assemblea;
- f) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'assemblea straordinaria dei soci:

- 1) modificare lo Statuto;
- 2) procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori;
- 3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Articolo 12 - Convocazione dell'assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da comunicarsi almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In caso di assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera o e-mail e, in caso di convocazione per scioglimento delle Società, per lettera raccomandata. L'avviso può essere inviato altresì per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Articolo 13 - Quorum costitutivo e deliberativo
dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto nell'assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare all'assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

In caso di scioglimento e liquidazione della Società, nella assemblea straordinaria occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'assemblea.

Articolo 14 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque a undici consiglieri.

Essi sono eletti fra i soci ordinari, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e il vice Presidente. Può nominare anche un Segretario e un Tesoriere.

Articolo 15 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'assemblea dei soci. In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- b) redigere il rendiconto annuale fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- c) compilare i Regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività e alla gestione sociale;
- e) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure a un Comitato esecutivo, di cui stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti, le votazioni sono palesi e a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve darne notizia al Consiglio e astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura e a qualsivoglia

glia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; ad aprire conti bancari e/o postali.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti qualsivoglia Autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal vice Presidente.

Articolo 18 - Organo di controllo

La Società nominerà l'organo di controllo, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà o qualora l'assemblea lo ritenesse opportuno.

Articolo 19 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione dell'eventuale rimborso di spese che fossero sostenute nell'interesse della Società.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Articolo 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili e immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale, cui affluiranno eventualmente anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.

In caso di scioglimento della Società, deliberato dall'assemblea straordinaria, l'assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Società di mutuo soccorso o ai Fondi mutualistici di cui alla legge 31 gennaio 1992 numero 59 e comunque nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo numero 117/2017.

Articolo 21 - Lasciti e donazioni

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo numero 117/2017, la Società può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Le donazioni che la Società ha conseguito o conseguirà per un fine determinato potranno essere tenute distinte dal patrimonio sociale e le rendite da esse derivate dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal donante.

Articolo 22 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il rendiconto, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Articolo 23 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge numero 3818/1886 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo numero 117/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati in quanto compatibili, le norme del Codice civile e delle relative Disposizioni di attuazione, concernenti in particolare le società cooperative.

In originale firmato:

PIERA SOUDAZ

MARCO PRINCIIVALLE NOTAIO

[illegible]